N. 96/18 SENT.
N. 511/17 R.G.
N. 623/18 CRON
N. 94/18 REP.

N. R.G. 511/2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte D'Appello di Trieste

SEZIONE PRIMA CIVILE

OGGETTO: IMPUGNAZIONE EX ART. 35 D. LVO 25/2008

La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Vincenzo Colarieti	Presidente
Manila Salvà	Consigliere
Mauro Zenatto	G. Ausiliario

ha pronunciato la seguente

Ai sensi dell'art. 52 d. lgs. 196/20 in caso di diffusione del presen provvedimento omettere le general e gli altri dati identificativi delle pa
Trieste, 12 MAR. 2018
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Anna Maria Petrone

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 511 del ruolo 2017 avente ad oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Trieste di data 22-5-17 resa nel procedimento n. 174/15 Rg in punto riconoscimento della protezione internazionale

FRA

( ) nato in Guinea il , elettivamente domiciliato in Pordenone presso lo studio dell'Avv. Roberta De Simone, dal quale è assistito e difeso insieme all'Avv. Claudio Faggion,

APPELLANTE

Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3adef01010500d3eebcf107697b9134d

e

Ministero dell'Interno (97149560589), in persona del Ministro pro tempore, e Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Gorizia (80002480319) domiciliato in indirizzo telematico presso l'Avvocatura dello Stato dalla quale è difeso ex lege

APPELLATO

Con intervento del PG, nella persona del Sostituto, dott. Carlo Sciavicco, il quale con nota depositata in data 29-9-2017 ha così concluso: "Chiede la conferma dell'ordinanza impugnata previo rigetto dell'istanza di sospensiva".

Causa trattenuta per la decisione all'udienza di data 17-10-2017 e decisa (rinunciati dalle parti i termini per le conclusionali) nella camera di consiglio di data 5-12-17 sulle seguenti

CONCLUSIONI

per l'appellante: Si solleva la questione di legittimità costituzionale, alla luce della già espressa positiva valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza della stessa con riferimento al Decreto Legge 17 febbraio 2017 n. 13, convertito con legge 13 aprile 2017, n. 46, e precisamente l'art. 6, punto n. 13, per contrasto con gli art. 3

Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3adef01010500d3eebcf107697b9134d

e 24 Costituzione, invitando a sospendere il presente processo ed a rimettere gli atti alla Corte Costituzionale. Nel merito: in totale riforma dell'ordinanza impugnata, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste, disattesa ogni contraria istanza. Nel merito in via principale: accertata l'infondatezza del provvedimento di diniego di protezione internazionale emessa dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Gorizia in data 25/11/2014, dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2, comma 1 lett. e) e f) del D.lgs. n. 215/2007 e per l'effetto riconoscere all'odierno appellante lo status di rifugiato politico. Nel merito in via gradata: accertata l'infondatezza del provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Gorizia in data 25/11/2014, dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 5, comma 6, D.lgs 286/1998 e per l'effetto riconoscere all'odierno appellante il diritto di protezione umanitaria. Con vittoria di spese nei due gradi di giudizio.

Per l'appellato Ministero dell'Interno: "previo

Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3adef01010500d3eebcf107697b9134d

rigetto dell'istanza di sospensione o revoca del decreto emesso inaudita altera parte, rigettare l'appello e per l'effetto confermare l'ordinanza del Tribunale di Trieste, nel giudizio avente n. R.G. 174/2015 resa in data 6-6-2017. Spese diritti e onorari integralmente rifusi".

RAGIONI IN FATTO

1. Con domanda avanzata in sede amministrativa , cittadino guineiano della zona di Conacry, chiedeva il riconoscimento del proprio diritto alla protezione internazionale.

Sentito dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale in data 25-11-14, l'appellante riferiva di essere fuggito dal suo paese perchè in preda alle violenze e ad un colpo di stato. In particolare riferiva che lui era stato ferito ed i suoi due fratelli erano stati uccisi nello stadio di Conacry durante una manifestazione politica, mentre il padre era stato successivamente incarcerato. Fuggito in Costa d'Avorio dove è rimasto per qualche anno è poi arrivato in Italia il 12-4-2014. La Commissione Territoriale, dopo averlo sentito, ha emesso provvedimento 25-11-14 di diniego al riconoscimento della protezione internazionale.

Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3adef01010500d3eebcf107697b9134d

2. Con ricorso art. 702 bis c.p.c. impugnava - dinanzi al Tribunale di Trieste - la decisione della Commissione Territoriale di Gorizia

3. Il Tribunale di Trieste con ordinanza rep. 1271/17 del 6-6-2017, ritenendo i fatti narrati da non credibili, rigettava il ricorso.

4. Con ricorso in appello del 6-7-2017, appellava la predetta ordinanza chiedendone la riforma con il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria, ovvero della protezione umanitaria.

5. Con comparsa 19-9-17 si costituiva il Ministero dell'Interno chiedendo l'integrale conferma dell'ordinanza impugnata, al pari del PG, intervenuto in giudizio con nota depositata in data 29-9-2017.

6. La impugnazione viene decisa nell'odierna camera di consiglio (previa concessione di termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali) sulle conclusioni prese dalle parti all'udienza di data 17-10-2017.

RAGIONI IN DIRITTO

7. Preliminarmente parte appellante propone questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 6 punto 13 del decreto legge n.

Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3adef01010500d3eebcf107697b9134d

13 del 17 febbraio 2017 n. 46 convertito in legge 13 aprile 2017 n. 46, perchè avrebbe l'effetto di eliminare di fatto i giudizi di appello avverso i provvedimenti emessi dal Tribunale in materia di protezione internazionale e status di rifugiato.

8. In realtà tale norma non si applica al caso di specie, che è stato infatti oggetto di impugnazione ai sensi dell'art. 6 comma 13 della normativa in questione, il quale prevede che per le domande di protezione internazionale presentate anteriormente alla scadenza del termine "si continuano ad applicare le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto". Non sembra quindi pertinente la questione di legittimità costituzionale proposta dalla parte appellante.

9. Motivo di impugnazione proposto da è sulla erronea valutazione delle dichiarazioni rese dall'appellante e travisamento dei fatti. In sostanza parte appellante lamenta che il Giudice di primo grado ha erroneamente valutato i fatti esposti dal e non ne ha colto la gravità. Il Giudice di primo grado ha invece correttamente evidenziato che il ricorrente ha esposto i fatti in maniera vaga e confusa, mutando

Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3adef01010500d3eebcf107697b9134d

nei suoi racconti il numero dei manifestanti morti allo stadio da circa 300 in sede di audizione a 809 alla udienza del 27-1-2017 in Tribunale. In realtà secondo fonti attendibili le persone che risultano essere state uccise in quel grave episodio erano state circa 150, numero ben diverso dagli 800 riferiti dal . Il Giudice di primo grado ha ritenuto anche di non ravvisare a carico del ricorrente pericolo di persecuzione o danno grave. Per questi motivi il Tribunale ha ritenuto che questi non fosse credibile rigettando ogni sua richiesta.

10. Su questo punto appare corretta la decisione di primo grado e piuttosto confusa e scarsamente credibile il racconto dell'appellante, peraltro privo di ogni riscontro. La diversità delle versioni rese e la scarsa verosimiglianza dei racconti rendono inattendibile tutta la richiesta. Va quindi rigettata la domanda di protezione internazionale per riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria proposta dal sig. in mancanza dei necessari presupposti.

11. In relazione invece alla domanda di permesso umanitario proposta dal in via

Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3adef01010500d3eebcf107697b9134d

ulteriormente subordinata si deve valutare la situazione oggettiva del paese di provenienza e le notizie agli atti. Dalle informazioni risultanti dal sito Easo acquisite alla udienza del 3-10-2017 sulla situazione socio politica nella Guinea con riferimento a Conakry emergono ancora violenze (pagg. 6 e 14 relazione Min. Interno COI del 18-11-16 acquisita in atti) e situazione di conflitto tra le etnie Peuhl e Malinke (pag. 19). Va anche considerato il fatto che il ricorrente appartiene alla etnia Peuhl, come la gran parte dei manifestanti trucidati allo stadio nel 2009 durante la manifestazione pro-democrazia (pag. 19 relazione COI).

12. Questa situazione di tensione giustifica, in parziale riforma della ordinanza impugnata, la concessione della protezione umanitaria.

13. Le spese di giudizio, vista la reciproca parziale soccombenza, vanno compensate tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nella causa d'appello avverso l'ordinanza 6-6-2017 del Tribunale di Trieste n. rep. 1271/17 promossa da
nei confronti del Ministero dell'Interno e della

Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3adef01010500d3eebcf107697b9134d

Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Gorizia, ogni diversa istanza eccezione deduzione disattesa così decide:

1) in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso l'ordinanza 6-6-2017 del Tribunale di Trieste n. rep. 1271/17, riconosce al richiedente ( ), nato in Guinea il , il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 comma VI del D. Lgs n. 286 del 1998 e 32 del D. Lgs. n. 25 del 2008 e 11 lett. C ter del regolamento attuativo di cui al DPR 394/1999.

2) Dispone la trasmissione della presente sentenza, a cura della Cancelleria, al Questore di Trieste per l'adozione dei provvedimenti di competenza anche con facoltà di subdelega all'autorità territorialmente competente.

3) Compensa integralmente le spese di lite.

Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'Appello di Trieste in data 5-12-2017.

Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente

Mauro Zenatto Vincenzo Colarieti

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Anna Maria Petrone

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 12 MAR. 2018
Il Funzionario Giudiziario

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Anna Maria Petrone

Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3adef01010500d3eebcf107697b9134d